

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## FINANZE E TESORO (5ª)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
BERTONE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi, per la pubblica istruzione Elkan, per l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli articoli iniziando dal capo riguardante le aziende agricole. Sull'articolo 14, viene esaminato anzitutto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo dei senatori comunisti, tendente a sostituire le aziende ai conduttori nel beneficio della sovvenzione versata a titolo di rimborso dei danni subiti per le anticipazioni colturali, nonchè ad elevare tale sovvenzione e a stabilire le norme di ripartizione nel caso di aziende condotte in base a contratti misti. Detto emendamento viene ampiamente illustrato dal senatore Santarelli; il senatore Bonacina, pur dichiarandosi contrario all'emendamento, ritiene che

esso sia più rispondente alla normativa precedente. Dopo un breve intervento del senatore Martinelli, il relatore Trabucchi si dichiara contrario alla proposta di modifica ritenendola eccessivamente complessa. Parimenti contrario si dichiara il Sottosegretario Schietroma, il quale fa presente, anzitutto, la limitatezza dello stanziamento disponibile per questo intervento e sottolinea l'opportunità di personalizzare la sovvenzione, come è previsto nel testo del Governo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento; tuttavia, aderendo ad una proposta del senatore Maccarrone, si stabilisce di accogliere il principio contenuto nel secondo comma della proposta di modifica riguardante la ripartizione della sovvenzione tra proprietario del fondo e coltivatori, principio che verrà nuovamente discusso in Assemblea.

Dopo che il senatore Trabucchi ha ritirato un suo emendamento sempre relativo al primo comma dell'articolo 14, la Commissione approva un emendamento dei senatori Angelilli ed altri tendente ad inserire nel beneficio della sovvenzione anche le cooperative.

Sempre sul primo comma, vengono successivamente discussi due emendamenti proposti rispettivamente dai senatori Bonacina e Lo Giudice e dai senatori Salari ed altri, tendenti a precisare che i terreni per i quali si applica la sovvenzione non siano soltanto quelli sommersi dalle acque, ma anche quelli colpiti da frane o smottamenti o comunque alluvionati. Su tale questione si apre un breve dibattito nel quale

intervengono i senatori Salari, Angelilli, Bonacina ed il relatore Trabucchi. Alla fine di esso, il senatore Bonacina propone un nuovo testo dell'intero primo comma dell'articolo 14; il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste Schietroma chiede che nel nuovo testo venga soppressa la espressione: « terreni comunque alluvionati ». Tale richiesta viene respinta dalla Commissione, che accoglie invece la proposta del senatore Bonacina.

Non è invece approvato un altro emendamento al primo comma presentato dai senatori Salari ed altri e tendente ad aggiungere, alla fine del comma medesimo, il periodo: « La percentuale della sovvenzione può essere portata fino a lire 100.000 per ettaro per i terreni sommersi da acque salse »; la decisione della Commissione è preceduta da un ampio dibattito, nel corso del quale i senatori Salari e Gaiani sostengono l'emendamento suddetto, mentre il relatore, senatore Trabucchi, sottolinea l'esigenza di distinguere il sistema delle sovvenzioni da quello dei contributi. Il sottosegretario Schietroma, pur considerando fondato il principio ispiratore dell'emendamento, giudica che il problema, di particolare ampiezza, va affrontato direttamente, e con provvidenze ben più larghe e meditate di quelle oggetto del disegno di legge, inteso ad un intervento immediato; d'altro canto, il problema della copertura finanziaria dell'onere comportato dal provvedimento in esame non può essere ignorato.

La Commissione respinge poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 15 presentato dal Gruppo comunista, dopo che il relatore, senatore Trabucchi, ne ha ampiamente illustrato la portata, e che il sottosegretario Schietroma ha precisato i motivi per i quali non è possibile effettuare con procedimenti sommari opere che invece postulano, per la loro esecuzione, estremo rigore tecnico ed amministrativo.

La Commissione inizia quindi l'esame di due emendamenti aggiuntivi al primo comma dell'articolo 15 presentati dai senatori Salari ed altri ed Angelilli ed altri: al termine di una breve discussione, nel corso della quale hanno preso la parola il Presidente Bertone, il sottosegretario Schietroma, i senatori Gaiani, Fortunati e Angelilli ed il re-

latore, detto comma è approvato nella seguente formulazione:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito, per le scorte vive, e sino al 20 per cento, per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola nonchè per i coloni e mezzadri per le quote di loro spettanza ».

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 16. Dopo brevi interventi dei sottosegretari Agrimi e Schietroma, e del senatore Trabucchi, vengono messi ai voti e respinti due emendamenti presentati dal Gruppo comunista al primo comma dello stesso articolo. È invece approvato un emendamento del senatore Trabucchi tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola ».

Si esamina quindi un emendamento presentato dai senatori Salari ed altri, tendente ad aggiungere un nuovo comma, dopo il primo già approvato, all'articolo 16. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano il presidente Bertone, il sottosegretario Schietroma, i senatori Martinelli, Angelilli e Trabucchi, l'emendamento aggiuntivo viene accolto nella seguente formulazione: « Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria, o in base ad altro contratto agrario se il proprietario non esegue riparazioni di cui al primo comma, nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro, potrà sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso del Codice civile. In tal caso la sovvenzione potrà essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni ».

Viene poi ritirato, con riserva di presentazione in Aula, un emendamento del Gruppo

comunista al secondo comma dell'articolo 16. Su proposta del rappresentante del Governo è quindi accolto un emendamento modificativo dell'ultimo comma dell'articolo 16, il quale risulta di conseguenza così formulato: « Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo ».

La Commissione approva l'articolo 16 con le modificazioni su indicate.

La Commissione esamina poi l'emendamento presentato dal Gruppo comunista, tendente ad aggiungere un articolo 16-bis. Dopo interventi del senatore Fortunati, il sottosegretario Schietroma ed il senatore Martinelli si dichiarano contrari all'accoglimento della proposta. L'emendamento viene quindi messo ai voti e respinto.

All'articolo 17, il Presidente dichiara anzitutto precluso un emendamento presentato dal Gruppo comunista al primo comma. Viene poi esaminata la proposta, sempre del Gruppo comunista, tendente ad aggiungere all'articolo 17 un secondo comma. Dopo interventi del sottosegretario Schietroma e dei senatori Bonacina, Fortunati e Martinelli, la Commissione accoglie l'emendamento aggiuntivo nella seguente formulazione, suggerita dall'ultimo oratore: « Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura comunicano ai Comuni competenti per circoscrizione l'elenco dei destinatari delle sovvenzioni accordate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto ed i relativi importi affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo comunale ».

Il senatore Maier precisa che la frase finale del suo intervento, nel resoconto sommario della seduta di ieri, lunedì 5 dicembre, (pag. 3), va letta come segue: « quando invece i lavori siano di competenza dello Stato, la delega, secondo l'oratore, dovrebbe essere facoltativa ».

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 17,20.*

La Commissione passa all'esame dell'articolo 18. Il relatore Trabucchi illustra l'emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo, proposto dal Governo, in base

al quale gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole alluvionate, precisando che le spese a tal fine occorrenti sono effettuate per il periodo di tempo necessario e, comunque, per non più di sei mesi; viene stabilito, inoltre, che detti interventi possono essere attuati presso le aziende danneggiate per un periodo non superiore ai sei mesi.

Il relatore illustra anche un proprio emendamento, al secondo comma dell'articolo, per il quale gli interventi di cui sopra sono effettuati gratuitamente anche per le cooperative agricole, nonché un emendamento del senatore Salari, allo stesso comma, che estende le provvidenze, previste solo per i capi bovini, a tutto il bestiame.

La Commissione approva, dopo brevi interventi del senatore Fortunati, del relatore e dello stesso Presidente, i primi due commi dell'articolo 18 nel testo proposto dal Governo, con le aggiunte sopra indicate.

Si apre, quindi, un dibattito sul terzo comma dell'articolo, al quale sono stati proposti un emendamento del senatore Angelilli, tendente ad aggiungere dopo le parole: « agli enti di sviluppo », le altre: « alle cooperative ed ai loro consorzi », e due emendamenti del Gruppo comunista: il primo tendente ad aggiungere, dopo le parole: « enti di sviluppo » le altre: « e cooperative agricole di conduzione », ed il secondo, soppressivo delle parole: « e ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato dell'agricoltura ».

Dopo ripetuti interventi dei senatori Tortora, Santarelli, Fortunati, del relatore Trabucchi e del sottosegretario Agrimi, la Commissione decide l'inserimento, al terzo comma dell'articolo in esame, dopo le parole: « agli enti di sviluppo », delle altre: « alle cooperative agricole di conduzione ed ai loro consorzi ».

A questo punto il senatore Tortora propone di aggiungere, dopo l'emendamento testè approvato, le seguenti parole: « e ove non intervengano gli enti di sviluppo ». Prendono la parola su tale emendamento, oltre al senatore Tortora che ne spiega le ragioni, i senatori Santarelli, Militerni e Salari. Il relatore Trabucchi esprime avviso favore-

vole ed il sottosegretario Agrimi, premesso che il Governo preferirebbe la formulazione adottata dal decreto, dichiara di rimettersi — in via subordinata — alle decisioni della Commissione.

Messo ai voti, l'emendamento aggiuntivo del senatore Tortora è approvato. Respinto è, invece, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del sottosegretario Agrimi, l'emendamento soppressivo proposto dal Gruppo comunista.

L'articolo 18 è quindi approvato nella nuova formulazione.

Il sottosegretario Agrimi, presenta, a questo punto, un articolo aggiuntivo 18-bis stabilente che ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicultori delle acque interne che, per effetto delle mareggiate e delle alluvioni, abbiano subito danni ai natanti, alle reti ed altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi da parte dello Stato contributi per il danno sofferto.

Senza discussione, dopo avviso favorevole espresso dal relatore, l'articolo aggiuntivo è approvato dalla Commissione.

Senza dibattito è successivamente approvato, nel testo in esame, l'articolo 19 del convertendo decreto.

La Commissione affronta quindi l'esame dell'articolo 20, al quale sono stati proposti numerosi emendamenti. Dopo una breve illustrazione del relatore Trabucchi sulla portata dell'articolo, nonchè dell'emendamento sostitutivo del primo comma da lui presentato, prendono la parola alcuni senatori per chiarire la portata di taluni emendamenti proposti. Il senatore Gaiani propone di aggiungere, all'emendamento del relatore, gli interventi per la desalinizzazione delle zone sommerse da acque salse. Il senatore Vecellio propone, a sua volta, di aggiungere il riferimento, oltre che alle aziende agricole, a quelle forestali ed alle comunioni familiari nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale.

Su tali emendamenti si apre un ampio dibattito in cui intervengono ripetutamente i senatori Martinelli, Spigaroli, Gaiani, Vecellio ed il relatore Trabucchi. A conclusione, su proposta del relatore, la Commissione decide di recepire quale primo comma dell'articolo in esame, l'elencazione degli interventi

di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e di altri interventi tendenti alla ripresa produttiva.

La Commissione, successivamente, dopo interventi dei senatori Spigaroli, Gaiani, Fortunati, Conti e Martinelli e del relatore Trabucchi approva un secondo comma aggiuntivo, stabilente che le provvidenze di cui al primo comma si applicano alle entità ed alle aziende danneggiate nei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 914, salvo quanto disposto dal convertendo decreto in materia fiscale.

Successivamente, senza discussione, è approvato un terzo comma aggiuntivo risultante dalla fusione di due emendamenti proposti dai senatori Zannini e Trabucchi con il quale si precisa che le provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonchè per gli impianti di allevamento avicolo e di allevamento di animali da pelliccia.

Dopo che la Commissione ha approvato il secondo comma dell'articolo 20 del decreto, il senatore Spigaroli illustra un proprio emendamento, tendente ad aggiungere dopo il secondo, un nuovo comma con il quale vengono concessi a tutte le aziende agricole che abbiano perduto la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze, i benefici di cui all'articolo 9 della legge 26 luglio 1960, n. 739. All'emendamento aderisce il relatore Trabucchi, precisando peraltro che i benefici in questione dovranno essere concessi a domanda. Dopo un intervento del senatore Fortunati, il senatore Conti si dichiara favorevole all'emendamento, che viene infine accolto dalla Commissione.

La Commissione quindi approva un emendamento aggiuntivo presentato dal relatore Trabucchi. Esso dispone che, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agricole, è accordato per l'anno 1967, a richiesta, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimeposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Infine l'articolo 20 è approvato nel suo complesso, con le indicate modificazioni.

Anche l'articolo 21 viene approvato con modificazioni. La Commissione accoglie, infatti, la prima parte dell'emendamento presentato al primo comma, dai senatori Salari, Zannini, Bolettieri, Angelilli, Cittante, Conti e Angelo De Luca, tendente ad aggiungere dopo le parole: « perdita di bestiame », le altre: « di qualsiasi specie, », dopo che il relatore Trabucchi ha dichiarato superflua la ulteriore specificazione: « ivi compreso quello di bassa corte », contenuta nell'emendamento stesso; nonchè un emendamento, presentato sempre dai senatori sopraindicati, sostitutivo dell'ultimo comma. Esso dispone che l'agevolazione prevista nell'articolo è cumulabile con la sovvenzione di cui al precedente articolo 15 per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione.

Anche l'articolo 22, relativo alla proroga dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, dopo una breve illustrazione del relatore, viene approvato con alcune modificazioni.

Nel primo comma è accolto un emendamento, proposto dal Governo, tendente a sostituire la parola: « o », con l'altra: « e », tra le parole: « da rate di prestiti » e le parole: « di mutui agrari ».

Al secondo comma, dopo la parola: « prodotti », viene aggiunta la seguente specificazione, proposta dai senatori Salari, Zannini ed altri: « ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto »; mentre viene respinto un emendamento, proposto dagli stessi senatori, sostitutivo delle parole: « nel caso di cooperative agricole », con le altre: « nel caso di cooperative, consorzi e loro organizzazioni che comunque operino nel settore agricolo », su cui avevano espresso parere favorevole il relatore Trabucchi e il sottosegretario Elkan, e parere contrario il senatore Bertoli.

Dopo il secondo comma viene accolto un emendamento, aggiuntivo di due nuovi commi, del relatore. Questi dispongono che i titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario, qualora le opere di miglioramenti effettuati o in corso di effettuazione siano state distrutte, o gravemente danneggiate, o il bestiame sia anda-

to perduto, o le scorte e le macchine distrutte o gravemente danneggiate, potranno ottenere un nuovo mutuo per non più di dieci anni, per l'importo necessario all'estinzione del finanziamento in atto e alle spese di ripristino; alla rata di ammortamento di tali mutui lo Stato concorrerà con contributo tale che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il tasso del 3 per cento.

Al successivo comma vengono approvati due emendamenti, uno del Gruppo comunista, l'altro del Governo: con il primo le parole: « i prestiti di cui al presente articolo », vengono sostituite con le altre: « i prestiti di cui al precedente e al presente articolo »; con il secondo, dopo le parole: « singoli ed associati », vengono aggiunte le seguenti: « di piccole aziende e di cooperative agricole ».

Nell'ultimo comma, in accoglimento di un emendamento presentato dal Governo, le parole: « alla concessione ed alla liquidazione », sono sostituite con le seguenti: « alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento ».

Infine, dopo l'ultimo comma, su proposta del Governo, viene aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964 n. 38 e successive integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

La Commissione approva quindi un articolo 22-bis proposto dal relatore il quale dispone che agli assegnatari di terreni della « Cassa per la formazione della proprietà contadina », per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato la perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza delle alluvioni o mareggiate, frane e smottamenti verificatisi nell'autunno 1966, sarà data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso o in quello successivo con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 23, che approva con un emendamento, del senatore Gaiani, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « per

non oltre tre rate consecutive », con le altre: « per non oltre sei rate consecutive »; dopo aver brevemente esaminato un emendamento aggiuntivo del senatore Salari, che stabiliva che l'onere per l'ammortamento dei mutui è assunto dallo Stato, emendamento sul quale il senatore Maccarrone aveva espresso parere contrario, e il senatore Bonacina ed il Presidente Martinelli avevano manifestato perplessità relativamente allo onere finanziario, e che il senatore Salari aveva infine ritirato.

La Commissione accoglie invece come articolo 23-bis un emendamento aggiuntivo del senatore Gaiani in cui si dispone lo sgravio dai contributi per dodici rate consecutive nell'Isola della Donzella (Comune di Porto Tolle).

Dopo che il senatore Trabucchi ha ritirato un articolo aggiuntivo da lui proposto, il senatore Salari, anche a nome degli altri presentatori, senatori Angelilli, Conti e De Luca Angelo, dichiara di ritirare — dopo alcune dichiarazioni del relatore Trabucchi e del senatore Gaiani — un articolo 23-*quater* relativo all'equo canone dei fondi rustici.

L'articolo 24, cui non sono presentati emendamenti, viene accolto senza discussione.

Il senatore Bertoli dichiara, a nome dei senatori comunisti, di ritirare un emendamento (che si riserva per altro di ripresentare in Aula) tendente ad aggiungere un articolo 24-bis, sull'estensione dei comprensori degli enti di sviluppo a tutti i territori dei Comuni colpiti, dopo che, su di esso il relatore Trabucchi ha espresso parere contrario.

Sull'articolo 25 si apre quindi un'ampia discussione. Viene anzitutto illustrato un emendamento del Gruppo comunista al primo comma, tendente ad aumentare gli stanziamenti.

Il relatore illustra poi due emendamenti presentati dal Governo al primo comma, entrambi relativi alla ripartizione della spesa.

Intervengono quindi il senatore Bertoli, che ritiene necessario un attento coordinamento della ripartizione della somma destinata all'agricoltura in relazione agli emendamenti introdotti nel corso della discussione dei precedenti articoli; il senatore Bonacina, contrario a ridurre gli stanziamenti

destinati agli articoli 19 e 20 e il senatore Fortunati.

Dopo alcuni rilievi, in replica ai predetti interventi, del Presidente Martinelli e del relatore Trabucchi, il senatore Maccarrone fa presente la contraddizione in cui incorrerebbe la maggioranza se approvasse gli aggiustamenti proposti dal Governo, dopo aver respinti come inammissibili quelli proposti dal suo Gruppo. Il Presidente Martinelli replica a tale osservazione sottolineando la diversità dell'ammontare delle maggiori spese proposte dal Gruppo comunista, rispetto a quelle in esame, che sono dell'ordine di una modesta percentuale della spesa globale.

La necessità di ulteriori chiarimenti delle disponibilità da destinare al settore agricolo è nuovamente ribadita dai senatori Bertoli, Fortunati e Bonacina. Dopo una nuova replica del relatore, secondo il quale il meccanismo dell'autorizzazione di spesa è tale da consentire un margine, per quanto modesto, di elasticità, il senatore Conti propone di procedere nell'esame di merito, salvo a riesaminare con precisione l'entità della somma disponibile.

La Commissione infine stabilisce di rinviare l'approvazione dell'articolo 25.

Dopo una breve discussione sull'articolo 26, di cui il relatore Trabucchi propone la soppressione, e il sottosegretario Schietroma chiede invece il mantenimento, l'articolo stesso viene approvato, con il voto favorevole annunciato dal senatore Fortunati.

*La seduta, sospesa, alle ore 21, è ripresa alle ore 22.*

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 53. Il relatore Trabucchi illustra i vari emendamenti presentati allo stesso articolo dai senatori Romano e Adamoli, da lui stesso e dai senatori Maier e Spigaroli e dalla 6<sup>a</sup> Commissione. Intervengono anche il Presidente Martinelli, il senatore Pirastu ed il sottosegretario Elkan. L'emendamento presentato dai senatori Romano e Adamoli è respinto. Viene invece accolto dalla Commissione l'emendamento dei senatori Maier e Spigaroli, tendente a sostituire il primo e il secondo capoverso del punto 3 col seguente nuovo testo:

« I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori da eseguirsi con le somme stanziolate dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966 e successivi, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dall'approvazione del progetto, ove richiesto ».

Sull'emendamento presentato dal senatore Trabucchi al punto 4), capoverso, prendono la parola il sottosegretario Elkan e i senatori Martinelli, Artom e Trabucchi. La prima parte dell'emendamento non è approvata; è invece accolta la seconda parte dello stesso emendamento, tendente ad aggiungere dopo la parola: « Toscana » le altre: « e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 agosto 1886, n. 3859 ».

Infine viene accolto dalla Commissione l'emendamento suggerito dalla 6<sup>a</sup> Commissione, tendente a sostituire, al numero 5), le parole: « da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358 » con le altre: « per le scuole elementari e secondarie da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17 e 26 gennaio 1963, n. 47 ».

La Commissione approva infine l'articolo 53 con le modificazioni summenzionate.

Si passa quindi ad esaminare un emendamento presentato dai senatori Maier e Spigaroli, tendente ad aggiungere un articolo 53-bis. Il sottosegretario Agrimi propone che la modificazione suggerita venga accantonata, in armonia con quanto è avvenuto per il secondo comma dell'articolo 13. Dopo interventi dei senatori Trabucchi, Artom e Ve-

cellio, la Commissione accoglie la proposta del sottosegretario Agrimi.

All'articolo 54 la Commissione approva l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « Firenze », la parola: « Pisa ». Dopo interventi del relatore, del sottosegretario Elkan e dei senatori Fortunati, Spigaroli, Maier e Lo Giudice, viene invece respinto l'emendamento dei senatori Maier e Spigaroli, tendente ad aggiungere due nuovi commi allo stesso articolo.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli articoli del decreto che riguardano le aziende industriali, commerciali ed artigiane. Il senatore Trabucchi, dopo avere ricordato il meccanismo previsto dall'articolo 27 per la concessione dei contributi, illustra gli emendamenti che sono stati presentati allo stesso articolo. La Commissione respinge l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Gruppo comunista; viene invece accolto l'emendamento del senatore Trabucchi riguardante il primo comma, tendente ad aggiungere dopo la parola: « commercio », le altre: « del turismo » e dopo la parola: « artigianato », le altre: « e dello spettacolo ».

Sull'emendamento presentato dalla 2<sup>a</sup> Commissione al primo comma dell'articolo in esame si apre un'ampia discussione alla quale partecipano i senatori Bonacina, Maier, Fortunati, Martinelli, Artom, Maccarrone, Lo Giudice e Trabucchi, e il sottosegretario Agrimi; al termine di questa, la Commissione decide di esaminare il problema trattato sulla base dell'emendamento presentato dal senatore Bartolomei, che riguarda lo stesso argomento e che è formulato in maniera più ampia.

Dopo interventi del senatore Bertoli e del sottosegretario Agrimi la Commissione approva un emendamento presentato dal senatore Trabucchi (sostanzialmente identico a quello suggerito dai senatori Angelilli ed altri) tendente ad aggiungere — sempre nel primo comma dell'articolo 27 — dopo le parole: « lire 500.000 » le altre: « e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi danneggiati ».

Dopo interventi dei senatori Trabucchi e del senatore Agrimi, il senatore Vecellio dichiara di ritirare, con riserva di presen-



tazione in Aula, il suo emendamento aggiuntivo al comma primo.

Viene quindi esaminato l'emendamento presentato dal senatore Militerni, tendente ad aggiungere un nuovo comma dopo il primo. Intervengono nella discussione i senatori Trabucchi, Vecellio, Militerni e il sottosegretario Agrimi; dopo di che l'emendamento viene approvato in un testo che, accogliendo un suggerimento del senatore Maier, risulta così formulato:

« Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo sarà commisurato ad un massimo di lire 500.000 per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro danneggiato o distrutto ».

Viene poi accolto dalla Commissione lo emendamento presentato dal senatore Bartolomei e fatto proprio dal senatore Artom, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 27 (divenuto terzo comma dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Militerni), il seguente nuovo comma:

« Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti un'attività professionale ed artistica, che abbiano subito danni nei beni necessari all'esercizio professionale.

La domanda deve essere vista dai locali Consigli degli ordini professionali o, in mancanza, dal Sindaco del Comune ».

La Commissione accoglie quindi un emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo 27 del decreto con i seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazio-

ne dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto potranno essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo ».

Essendo stato già approvato in precedenza l'articolo 27-bis, la Commissione passa ad esaminare un emendamento presentato dal Gruppo comunista, tendente ad aggiungere un articolo 27-ter. Dopo interventi dei senatori Trabucchi e Salari e del sottosegretario Agrimi, il senatore Bonacina, prendendo la parola per dichiarazione di voto, preannuncia la sua astensione, dichiarando che, a suo avviso, gli emendamenti di cui si tratta, pur essendo in sé giustificati, aumentano l'onere finanziario rispetto ai finanziamenti predisposti e già approvati dalla maggioranza della Commissione. In tale situazione — prosegue l'oratore — appare necessario, prima di esaminare altri emendamenti migliorativi o integrativi, conoscere l'opinione del Governo, anche in relazione alle dichiarazioni rese dal Ministro del bilancio Pieraccini all'altro ramo del Parlamento circa la predisposizione di un ulteriore provvedimento di intervento per i danni verificatisi in seguito delle recenti calamità naturali.

L'articolo 27-ter viene quindi accolto dalla Commissione nella seguente formulazione:

« Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito alle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966, abbiano avuto distrutte o danneggiate in tutto o in parte le proprie attrezzature è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

La domanda deve essere vista dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal Sindaco del Comune di residenza ».

La Commissione esamina successivamente un emendamento dei senatori comunisti volto ad introdurre un emendamento all'articolo 27-ter con il quale si concede ai lavoratori autonomi titolari di azienda un sussidio straordinario giornaliero. Tale emen-



damento è caldeggiato dal senatore Gaiani, cui si associa il senatore Fortunati, in senso contrario all'emendamento si pronunciano il senatore Militerni; il sottosegretario per il tesoro Agrimi, ed il relatore Trabucchi che solleva la questione della copertura dell'onere derivante dall'approvazione della proposta.

Il senatore Lo Giudice, riferendosi alle dichiarazioni fatte in precedenza dal senatore Bonacina, osserva che la proposta di emendamento in discussione implica un aumento di stanziamento, e che pertanto dovrebbe essere accantonata.

A questa osservazione replica il senatore Bertoli il quale svolge un intervento di carattere generale sulla impostazione del provvedimento: la discussione svoltasi ha dimostrato la necessità di procedere a miglioramenti ed estensioni delle norme contenute nel decreto-legge. Pertanto, conclude l'oratore, occorre procedere con il metodo sinora seguito provvedendo in seguito, ove occorra, a modificare lo stanziamento inizialmente previsto adeguandolo alle esigenze che scaturiscono dalla realtà.

Il senatore Conti esprime l'avviso che sia opportuno un dialogo tra la Commissione e il Governo su questa questione di carattere generale.

Il Presidente Martinelli, premesso che stante l'ora tarda è illusorio pensare di portare a compimento l'esame del provvedimento, propone di procedere nell'esame stesso, accantonando le proposte di modifica che implicano oneri particolarmente rilevanti.

In tal senso si pronunciano anche i senatori Bonacina e il relatore Trabucchi; il senatore Fortunati osserva che il desiderio dimostrato dalla maggioranza di rallentare il lavoro contrasta con il ritmo che si è voluto impartire ai lavori della Commissione, la quale, aggiunge l'oratore, non è tenuta ad attendere in ogni occasione il parere del Governo.

I senatori Salari e Lo Giudice esprimono quindi l'avviso che data la tarda ora non si possa più procedere ad un proficuo lavoro.

Il senatore Bertoli rileva che un rinvio derivante dalla stanchezza dei componenti della Commissione può essere accolto, mentre respinge decisamente ogni motivazione

di carattere politico, cioè per conoscere le impostazioni generali del Governo sul provvedimento all'esame e su quelli che esso eventualmente adotterà in futuro.

Il Presidente Martinelli rileva a questo punto che essendo non più realistica la previsione iniziale di concludere l'esame nella nottata, non sussistono motivi validi per continuare ulteriormente e rinvia pertanto il seguito della discussione a domani mattina.

*La seduta termina alle ore 0,40 del giorno 7 dicembre 1966.*

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
GARLATO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, per i trasporti e l'aviazione civile Florena e per la marina mercantile Martinez.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 » (1883), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Garlato ricorda che nella precedente seduta il disegno di legge in esame fu rinviato per consentire la formulazione di un nuovo testo dell'articolo unico.

Prende quindi la parola il presentatore del disegno di legge, senatore Spigaroli, il quale dà ragione del nuovo testo concordato col senatore Giacomo Ferrari, sottolineando che le modifiche sono di lievissima portata, intese, in particolare, a permettere la concessione del contributo per lavori eseguiti da privati prima dell'intervento statale.

Intervengono quindi nella discussione il senatore Crollanza, che, nel manifestare la propria perplessità circa la formulazione del provvedimento, auspica che lo stesso non costituisca un pericoloso precedente, e il senatore Zannier il quale propone che si faccia ricorso all'attestazione del sindaco nel caso che i competenti uffici tecnici non abbiano accertato il danno prima della ultimazione dei lavori.

Dopo un intervento del senatore Giacomo Ferrari, prende la parola il relatore, senatore Deriu, il quale, dopo aver dichiarato che non intende opporsi alla nuova formulazione del provvedimento, ribadisce che esso è limitato ad un preciso evento calamitoso e non estende il suo effetto ad altri casi.

Il sottosegretario per i lavori pubblici de' Cocci concorda con il relatore, ponendo in luce il carattere di sanatoria che ha il disegno di legge.

Dopo brevi interventi dei senatori De Unterrichter e Jervolino, il disegno di legge è approvato nel nuovo testo formulato dai senatori Sigaroli e Giacomo Ferrari.

« **Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285, per la costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli (1911)**, d'iniziativa dei deputati Fortini; Lezzi e Di Nardo; Tesauro e Amatucci, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e approvazione).

Il relatore, senatore Jervolino, sottolinea l'opportunità del disegno di legge in esame (che permette la utilizzazione di fondi già stanziati per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli, senza vincolarli all'acquisto di una determinata area) ed invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente su di esso.

Il sottosegretario de' Cocci concorda con le osservazioni del relatore e ricorda che gli unici limiti posti alla discrezionalità riconosciuta alla pubblica Amministrazione nella scelta dell'area sono di natura finanziaria e urbanistica. Il rappresentante del Governo conclude invitando anch'egli la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il provvedimento viene quindi approvato nei suoi articoli e nel suo complesso.

« **Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge**

**9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (1931)**, d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.  
(Discussione e approvazione).

Riferisce brevemente il senatore De Unterrichter, il quale, dopo aver richiamato il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, manifesta qualche dubbio circa la proroga di due anni prevista nel disegno di legge; a suo avviso, più opportuno sarebbe limitare la proroga ad un anno.

Il senatore Adamoli sottolinea la necessità che anche per gli enti portuali si faccia una legge organica che disciplini l'intera materia; a giudizio dell'oratore, proprio in considerazione dell'assenza di una iniziativa governativa a questo fine, si appalesa opportuna una proroga di due anni.

Il senatore Genco, primo firmatario del provvedimento, dichiara di non essere contrario, in linea di principio, a limitare ad un anno la proroga proposta, ma ciò solo nel caso si possa ragionevolmente prevedere che entro il 1967 sarà approvata la legge quadro su tutti gli enti portuali ovvero quella relativa al solo ente portuale Savona-Piemonte.

Prende quindi la parola il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Martinez, il quale dichiara di non poter concordare sul termine proposto di due anni, in quanto ciò starebbe a significare una sostanziale rinuncia del Governo al proprio disegno di legge sull'Ente portuale Savona-Piemonte, rinuncia che il Governo non intende effettuare; chiede quindi che la proroga sia limitata ad un anno.

Dopo interventi del Presidente Garlato, del senatore Crollanza, il quale ritiene opportuno mantenere il termine di due anni, e dei senatori Bernardi e Deriu, i quali concordano con l'opinione espressa dal sottosegretario Martinez, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento del Governo all'articolo 1, mirante a ridurre ad un anno la proroga, nonchè l'articolo 1 nel testo emendato.

Sono quindi approvati l'articolo 2, con una modificazione conseguente all'approvazione del precedente emendamento governativo, l'articolo 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

« Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie complementari della Sardegna e delle strade ferrate sarde » (1937), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore, senatore Deriu, illustra ampiamente il provvedimento in esame, soffermandosi in particolar modo sulla situazione gravemente deficitaria delle ferrovie gestite in regime di concessione in Sardegna, e sullo appesantimento finanziario che a queste gestioni deriva dal ritardo nelle erogazioni dei contributi.

L'oratore esamina quindi il problema relativo allo smantellamento di molte linee ferroviarie e i ventilati propositi di eliminazione di altre linee, e ricorda che, in sede di discussione sul bilancio dei trasporti di qualche anno fa, il Governo fu impegnato a non procedere a soppressione di linee ferroviarie senza l'assenso del Parlamento e comunque non prima di aver assicurato la sostituzione con adeguati servizi automobilistici di linea. Dopo aver lamentato il mancato rispetto di questi precisi obblighi, il senatore Deriu conclude il suo intervento esprimendo l'avviso che sia ormai tempo di passare alla statizzazione di tutte le ferrovie attualmente gestite in regime di concessione, dotandole di scartamento normale e unificando i relativi servizi. Con queste osservazioni, il relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il senatore Bernardi si dichiara d'accordo con il relatore circa la unificazione dei servizi ferroviari; a suo giudizio, peraltro, operata la nazionalizzazione delle ferrovie « concesse », andrebbero soppressi i tratti deficitari, naturalmente garantendo in altro modo il servizio.

Il senatore Genco, dopo aver ricordato le ragioni tecniche che ostano ad una completa sostituzione dello scartamento ridotto con lo scartamento normale, si dichiara d'accordo con il senatore Deriu sulla opportunità che il Parlamento venga tempestivamente informato dei propositi di soppressione di linee ferroviarie. Dopo aver manifestato qualche perplessità circa la proposta di nazionalizzazione, in quanto la gestione statale comporta inevitabilmente l'aumento dei costi, l'oratore dichiara che voterà a favore del disegno di legge.

Il senatore Giacomo Ferrari chiede che il Governo gli fornisca notizie circa l'invio alla procura della Repubblica di Roma di una relazione sulle ferrovie sarde « concesse », a suo tempo presentata alla Camera dei deputati dal ministro Jervolino, nonchè sull'esito dell'invito alle due società ferroviarie sarde a rivedere, rendendola più economica, la loro organizzazione.

L'oratore ricorda poi di aver presentato unitamente al senatore Adamoli un ordine del giorno che prevede precise cautele, in tema di smantellamento di linee ferroviarie e di licenziamento del personale, riguardo alle concessionarie sarde, sottolineando che lo stesso ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre ultimo scorso. Il senatore Ferrari conclude il suo intervento dichiarando che il Gruppo al quale appartiene si asterrà dalla votazione sul disegno di legge in esame.

Prende quindi la parola il sottosegretario per i trasporti e l'aviazione civile Florena. Il rappresentante del Governo, in risposta al senatore Ferrari, precisa di non poter fornire alcuna notizia circa l'orientamento della Procura della Repubblica in riferimento alla ricordata relazione; il senatore Florena ricorda inoltre che il programma di risanamento delle ferrovie sarde predisposto dall'Amministrazione dei trasporti è stato accettato dalle Società concessionarie.

Dopo aver illustrato le ragioni che impongono la soppressione di taluni tratti ferroviari, assolutamente antieconomici, il Sottosegretario per i trasporti precisa che il programma di risistemazione ferroviaria è previsto in forma graduale sino al 1988. A questo proposito, l'oratore sottolinea che la massima cura viene riservata ai problemi attinenti al personale.

Il rappresentante del Governo conclude il suo intervento dichiarando di accogliere l'ordine del giorno proposto dai senatori Ferrari ed Adamoli ed invitando la Commissione ad approvare un provvedimento che, in quanto si riferisce a passività trascorse che gravano sulla gestione attuale delle società, si dimostra della massima urgenza.

Senza ulteriore discussione sono quindi posti ai voti ed approvati i tre articoli del

disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

## AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente  
DI ROCCO*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

### ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

**Federazione italiana della caccia: esercizio 1961 (Doc. 29-47); esercizio 1962 (Doc. 29-48); esercizio 1963 (Doc. 29-101). (Esame).**

Il senatore Bolettieri espone i dati emergenti dalla relazione della Corte dei conti che appaiono favorevoli alla gestione amministrativa dell'Associazione in titolo e si sofferma sulle origini e sulla natura della Federazione italiana della caccia, ponendo in rilievo come attualmente l'attività della Federazione medesima non si possa considerare rispondente agli scopi istituzionali; tale sarebbe, ad avviso dell'oratore, la conseguenza di una nota sentenza della Corte costituzionale in cui si pose termine all'obbligo di iscrizione all'Associazione in parola imposto ai cacciatori italiani. Ad avviso del senatore Bolettieri il notevole avanzo di cassa che si può riscontrare nell'esercizio 1963 della Federazione nazionale è il segno manifesto, oltre che di una contrazione delle attività necessarie, anche della viva preoccupazione dei dirigenti dell'Associazione nei confronti di consistenti passività dei bilanci di talune sezioni periferiche, come ad esempio quella di Roma.

Il senatore Bolettieri conclude il proprio rapporto auspicando un maggiore contributo da parte dello Stato, compatibile con eventuali aiuti ad altre minori libere associazioni anche in ossequio al disposto della citata sentenza della Corte costituzionale.

Il presidente Di Rocco, nel ringraziare il relatore per la chiarezza e la precisione del

suo rapporto, fa presente in primo luogo la opportunità — per il Senato — di approfondire taluni rilievi della Corte, i quali si riferiscono alle conseguenze della più volte citata sentenza in ordine alla natura giuridica dell'Associazione ed alla attività di interesse nazionale che essa svolge; ed osserva, in secondo luogo, che l'8<sup>a</sup> Commissione non dovrà lasciarsi sfuggire l'opportunità, in sede di esame del disegno di legge n. 1794 (che è all'ordine del giorno), di affrontare i problemi finanziari della Federazione italiana della caccia.

Ai suggerimenti del presidente Di Rocco si richiama il senatore Monni, il quale, dopo avere ampiamente esposto la situazione finanziaria della Federazione (che egli presiede), rileva che essa è attualmente l'unico organo, il quale rappresenti i cacciatori su scala nazionale e, di conseguenza, è anche l'unica associazione riconosciuta dal CONI e dal Ministero dell'agricoltura. Elencando poi i numerosi compiti dell'Associazione e delle sue sezioni periferiche, il senatore Monni pone in rilievo i gravi oneri finanziari che ne scaturiscono, soprattutto per quanto concerne l'assistenza per gli infortuni dei cacciatori, nonché altre attività, come pubblicazioni, suggerimenti agli iscritti, eccetera.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore si dichiara d'accordo con le osservazioni del presidente Di Rocco e rileva che l'8<sup>a</sup> Commissione, nell'esaminare il disegno di legge numero 1794, potrebbe stabilire una più adeguata ripartizione dei contributi derivanti dalla tassa per il porto d'armi e dalle ammende per infrazioni alle norme sull'attività venatoria (articoli 35 e 39 del disegno di legge in parola).

Il rapporto del senatore Bolettieri è quindi approvato con l'intesa che in esso si terrà conto dei punti trattati nella discussione, delle osservazioni del presidente Di Rocco, nonché delle tesi sostenute dal senatore Monni.

**Opera nazionale combattenti (ONC): esercizio 1960-61 (Doc. 29-17); esercizio 1961-62 (Doc. 29-93); esercizio 1962-63 (Doc. 29-112); esercizio 1963-64 (Doc. 29-144).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Carelli, nel proseguire il suo rapporto sul bilancio 1963-64 dell'Ente in

titolo, osserva che molti dei rilievi della Corte dei conti si possono spiegare con la mancata approvazione, da parte del Ministero dell'agricoltura, dell'inquadramento del personale dell'Ente, per cui quest'ultimo mantiene con i propri dipendenti un rapporto di natura privatistica e non può perciò adeguarsi agli indirizzi seguiti dagli altri Enti di riforma, come suggerisce la Corte dei conti.

Ad avviso dell'oratore, è inoltre difficile esprimere un giudizio sui rilievi della Corte dei conti mancando anche, attualmente, alcuni atti non ancora pervenuti dal Ministero citato, concernenti approvazioni di bilanci consuntivi e preventivi. L'insufficiente documentazione impedisce alla Commissione, secondo il senatore Carelli, di intervenire adeguatamente, con cognizione di causa. Avviandosi, quindi, alla conclusione l'oratore rileva che la complessa natura giuridica dell'Opera nazionale combattenti (la quale, a suo avviso, ha pure un profilo privatistico) rende necessari ulteriori approfondimenti circa le indicazioni ed i rilievi espressi dalla Corte dei conti.

Dopo che il presidente Di Rocco ha posto in rilievo talune osservazioni della Corte dei conti relative alla gestione della Cassa di previdenza e dell'acquisto di abitazioni, la Commissione concorda sull'opportunità che il senatore Carelli predisponga la stesura del suo rapporto in una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 2<sup>a</sup> Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 10*

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti

locali (1808) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

3. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

4. ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

#### II. Esame del disegno di legge:

Deputati PENNACCHINI; MARTUSCELLI. — Modifiche agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (1642) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### III. Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore BERNARDI, per concorso nel reato di concussione (articoli 110 e 317 del Codice penale) (*Doc. 54*);

contro il senatore BERNARDI, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale in relazione all'articolo 655 del Codice penale ed all'articolo 99 del testo unico delle leggi elettorali 30 marzo 1957, n. 361) (*Doc. 55*);

contro il senatore FERRETTI, per concorso nel reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa (articoli 110, 585, capoverso secondo, del Codice penale) (*Doc. 81*);

contro il senatore TOLLOY, per il reato previsto dall'articolo 243 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (omessa dichiarazione) (*Doc. 88*).

*In sede deliberante*

#### Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle Cancellerie e Se-

greterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (1477).

2. Deputato VALIANTE. — Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (1740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede redigente*

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile (1516).

*In sede consultiva*

Parere sul disegno di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (1321).

**5ª Commissione permanente**  
(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 9,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

**6ª Commissione permanente**  
(Istruzione pubblica e belle arti)

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 10*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Trasformazione in Università statale della Libera Università di Lecce (1832).

2. BALDINI ed altri. — Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli

della scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi (1882).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali (1540).

2. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (1833).

4. BELLISARIO ed altri. — Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori (974).

5. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

II. Esame del disegno di legge:

SPIGAROLI ed altri. — Modifica alla Tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (1621).

**10ª Commissione permanente**  
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 10*

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori (Esercizio 1961) (*Doc. 29-5*).

Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie « Tirrenia », « Adriatica » e « Meridionale » (Esercizio 1961) (*Doc. 29-20*).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (Esercizio 1961) (*Doc. 29-56*).

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Esercizio 1961) (Doc. 29-64).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (Esercizio 1961) (Doc. 29-82).

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Esercizi 1961-62 e 1963) (Doc. 29-131).

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Esercizi 1961-62 e 1963) (Doc. 29-133) (Seguito).

2. Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) (Esercizio 1961) (Doc. 29-14) (Seguito).

Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (INADEL) (Esercizio 1961) (Doc. 29-73) (Seguito).

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS) (Esercizio 1961-62) (Doc. 29-117) (Seguito).

Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (ENP-DEDP) (Esercizio 1961) (Doc. 29-118).

3. Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani (Esercizio 1961) (Doc. 29-79) (Seguito).

Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (Esercizio 1961) (Doc. 29-80) (Seguito).

4. Servizio per i contributi agricoli unificati (Esercizio 1961) (Doc. 29-22).

Gestione INA-Casa (Esercizio 1961-62) (Doc. 29-32).

5. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Esercizio 1961) (Doc. 29-26).

6. Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) (Esercizio 1961) (Doc. 29-27).

7. Opera nazionale per i pensionati d'Italia (ONPI) (Esercizio 1961) (Doc. 29-34) - (Esercizio 1962) (Doc. 29-90) - (Esercizio 1963) (Doc. 29-135).

8. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (Esercizio 1961) (Doc. 29-35) - (Esercizi 1962 e 1963) (Doc. 29-130).

9. Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) (Esercizio 1962) (Doc. 29-58).

#### *In sede referente*

#### I. Esame dei disegni di legge:

1. BERMANI ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1876).

2. GOMEZ D'AYALA ed altri. — Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1893).

3. DI PRISCO ed altri. — Norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1902).

4. VALLAURI. — Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca (1557).

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

2. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

3. GENCO. — Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 (1367).

#### *In sede deliberante*

#### Discussione del disegno di legge:

ANGELILLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1643).



*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. VIGLIANESI ed altri. — Modifiche alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397 e 21 febbraio 1963, n. 244, in tema di determinazione dei compensi professionali per le prestazioni mediche a favore degli iscritti ad enti previdenziali (1683).

2. Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (1934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**11<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Igiene e sanità)

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 9,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (1321) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

2. Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico (1486).

—  
Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del seguente Ente sottoposto a controllo:

Istituti fisioterapici ospitalieri  
Esercizio 1961 (29-13).  
Esercizio 1962 (29-98).

**Commissione parlamentare  
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**  
(PALAZZO MONTECITORIO)

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 11*

- 1) Seguito dell'esame del programma di « Tribuna Politica 1967 »;
- 2) Reclami e varie.

**Giunta delle elezioni**

*Mercoledì 7 dicembre 1966, ore 12,30*

*Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 2,30 del giorno 7 dicembre 1966*